

Allegato 1 - Regolamento UE sulla deforestazione

- 1.1 In relazione a un qualsiasi caffè (“Prodotto”) fornito dal Venditore all'Acquirente ai sensi del presente Contratto, il Venditore dichiara e garantisce e farà in modo che i suoi fornitori dichiarino e garantiscano ad ogni consegna di un qualsiasi Prodotto che tale Prodotto è:
 - 1.1.1 Non derivante da deforestazione, come definito ai sensi dell'EUDR;
 - 1.1.2 Prodotto in conformità e nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
 - 1.1.3 Mantenuto separato da qualsiasi prodotto e/o merce che non sia non derivante da deforestazione, come definito nell'EUDR, o di origine sconosciuta.
- 1.2 Il Venditore deve redigere una dichiarazione di due diligence in relazione al Prodotto in conformità con l'EUDR per garantire la conformità con le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra.
- 1.3 Su richiesta, ed entro 10 giorni lavorativi, il Venditore fornirà all'Acquirente le informazioni specificate nell'Allegato II dell'EUDR o come altrimenti specificato dall'Acquirente, incluse ma non limitate a:
 - 1.3.1 Paese o luogo di origine e/o produzione del Prodotto;
 - 1.3.2 Geolocalizzazione di tutti i terreni in cui il Prodotto è stato prodotto, insieme a data o intervallo di tempo della produzione;
 - 1.3.3 Il risultato della due diligence richiesta ai sensi dell'EUDR e i numeri di riferimento della dichiarazione di due diligence associata (se applicabile);
 - 1.3.4 Nome, indirizzo postale e email di tutte le organizzazioni che abbiano fornito il Prodotto al Venditore;
 - 1.3.5 Informazioni verificabili che attestino che il Prodotto è non derivante da deforestazione, come definito nell'EUDR; e
 - 1.3.6 Informazioni verificabili che attestino la conformità a tutte le leggi locali relative alla legalità dell'uso del terreno (ad es., la necessità di autorizzazioni di sviluppo o permessi ambientali) in cui il Prodotto è stato prodotto.
- 1.4 Il Venditore dovrà informare per iscritto l'Acquirente il prima possibile (e non oltre 10 giorni lavorativi) di eventuali rischi potenziali o effettivi di elusione dell'EUDR.
- 1.5 Per garantire la conformità del Venditore a quanto sopra, l'Acquirente avrà il diritto di:
 - 1.5.1 Previa comunicazione scritta al Venditore con 10 giorni lavorativi di preavviso, condurre una verifica indipendente dei processi di due diligence del Venditore per garantire che:
 - (a) Il Prodotto fornito dal Venditore sia non derivante da deforestazione, come definito nell'EUDR, prodotto in conformità e nel rispetto della legislazione in vigore nel paese di produzione, e sia stato mantenuto separato da qualsiasi altro prodotto e/o merce che sia derivante da deforestazione, come definito nell'EUDR, o di origine sconosciuta; e
 - (b) Le informazioni fornite dal Venditore in conformità alla clausola 1.3 di cui sopra sono complete, veritiere e accurate.
 - 1.5.2 Richiedere informazioni in aggiunta a quelle fornite dal Venditore in conformità alla clausola 1.3 e porre al Venditore le domande necessarie per garantire che le informazioni fornite dal Venditore siano complete, veritiere e accurate.
- 1.5.3 Rifiutare la consegna del Prodotto fornito dal Venditore se l'Acquirente ritiene ragionevolmente che:
 - (a) Il prodotto non sia non derivante da deforestazione, come definito nell'EUDR, prodotto in conformità e nel rispetto della legislazione in vigore nel paese di produzione e/o non sia stato mantenuto separato da prodotti e/o materie prime che non sono non derivanti da deforestazione, come definito nell'EUDR, o sono di origine sconosciuta; oppure
 - (b) Le informazioni fornite dal Venditore in conformità con la clausola 1.3 non sono complete, veritiere e accurate.
- 1.5.4 Divulgare le informazioni fornite dal Venditore in conformità alla clausola 1.3 ai clienti dell'Acquirente o ad altri acquirenti, alle autorità competenti e/o ad altre terze parti nella misura ragionevole per soddisfare gli obblighi dell'Acquirente ai sensi dell'EUDR o degli accordi in essere con i clienti dell'Acquirente.
- 1.6 In caso di conflitto o discrepanza tra le informazioni fornite dal Venditore ai sensi della clausola 1.3 e le informazioni raccolte o prodotte dall'Acquirente, l'Acquirente e il Venditore faranno ogni ragionevole sforzo per risolvere tale conflitto o discrepanza. In assenza di accordo tra Venditore e Acquirente dopo un periodo di 7 giorni, l'Acquirente può (a) discrezione dell'Acquirente) accettare che il Venditore (i) nomini un fornitore terzo indipendente e rispettabile (selezionato a discrezione del Venditore), i cui costi devono essere suddivisi equamente tra Acquirente e Venditore; o (ii) produca un confronto tra le informazioni del Venditore e i set di dati open source peer review, in ogni caso al fine di verificare la sufficienza e/o l'accuratezza delle informazioni fornite dal Venditore in conformità con la clausola 1.3, e il parere del fornitore terzo indipendente e rispettabile o il risultato del confronto sarà vincolante per Venditore e Acquirente.
- 1.7 Il Venditore dovrà risarcire l'Acquirente per qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, azione legale, sentenza, transazione, interesse, indennizzo, sanzione, multa, costo o spesa di qualsiasi tipo (comprese le parcelle professionali e gli onorari degli avvocati) sostenuti dall'Acquirente e derivanti da o in relazione al mancato adempimento da parte del Venditore di quanto segue:
 - 1.7.1 Garantire che il Prodotto consegnato all'Acquirente sia non derivante da deforestazione, come definito nell'EUDR, prodotto in conformità e nel rispetto della legislazione in vigore nel paese di produzione e mantenuto separato da altri prodotti o merci che non siano non derivanti da deforestazione, come definito nell'EUDR o siano di origine sconosciuta; e
 - 1.7.2 Fornire le informazioni richieste in conformità con la clausola 1.3.
- 1.8 In caso di modifiche o altri cambiamenti normativi dell'EUDR, questa clausola sarà considerata aggiornata per riflettere tali modifiche o cambiamenti a partire dalla data di tali modifiche o cambiamenti.